

REGIONI- ANCI- UPI

24 gennaio 2018

Punti in corso di
secolite
24/1/18
De'elli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE FINO AL 30 GIUGNO 2018 AI SENSI DELLA LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

TRA

- la Regione xxxxxx, in persona di xxxxxxxx, a ciò autorizzato con atto xxxxxx, di seguito "Regione";

E

- la Provincia/Città Metropolitana xxxxxxxx, in persona di xxxxxxxxxxxx, a ciò autorizzato con atto xxxxxx;

VISTI

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*";
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante "*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.183*" che, all'articolo 4, comma 2, prevede che l'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016 ed il relativo addendum approvato nella Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2017;
- la convenzione tra il Ministero e la Regione xxxxx, sottoscritta in data xxxxx e relativa alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016, successivamente rinnovata anche per l'annualità 2017 in data xxxxx;

- la convenzione tra la Regione xxxxxxxx e la Provincia/Città metropolitana/Agenzia, approvata con atto xxxxxxx, stipulata in data xxxxxxx, e prorogata con atto xxxxxxx

- la legge regionale xxxxxxxxxxxx

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, e, in particolare, i commi c.793-800, che prevedono specifiche disposizioni con cui si intende completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del ----- emanato ai sensi dell'art. 1, comma 807 della Legge di bilancio n. 205 del 29 dicembre 2017.

- lo schema di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata in data xxxxxxxx

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

Il presente schema di convenzione ha carattere di straordinarietà e temporaneità ed è stipulata per disciplinare tra le Parti i rapporti e obblighi riguardanti le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale di cui all'articolo 1, commi 793 e 795 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 in servizio presso i centri per l'impiego.

Art. 2

(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

Le Parti si danno reciprocamente atto che la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche attive del lavoro viene assicurata attraverso le attività svolte dal personale di cui all'articolo 1, commi 793 e 795 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in servizio presso i centri per l'impiego della Provincia/Città Metropolitana. La Regione provvede al rimborso alla Provincia/Città Metropolitana degli oneri relativi alla fase transitoria con le modalità definite dalla presente convenzione.

Art. 3

(Modalità di rimborso degli oneri alle Province/Città Metropolitana)

La Regione rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte della Province/Città metropolitane della documentazione amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale.

Lo Stato trasferisce alla Regione le risorse previste dai commi 794 e 797 della legge n. 205/2017 entro il 31 marzo 2018. La Regione procede al rimborso entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse sulla base dei dati forniti con le modalità di cui al successivo comma.

La Provincia/Città metropolitana forniscono nelle modalità richieste dalle Regioni i dati per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed economiche, nonché ogni ulteriore



informazione utile e/o necessaria all'attuazione dell'articolo 1, commi da 793 a 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3 bis
(Posizione giuridica ed economica del personale)

Il personale trasferito sarà inquadrato nei ruoli regionali o dell'agenzia o dell'ente strumentale nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31.12.2017.

Per il periodo transitorio e fino all'effettivo inquadramento nei ruoli regionali o dell'agenzia o dell'ente strumentale è erogato il trattamento economico accessorio in godimento nella Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, salvo eventuali conguagli da parte della Regione.

Art. 4
(Durata della Convenzione)

La durata della presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2018 ed ha validità fino al completamento degli atti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dall'art. 1, commi 793 e 795 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e comunque entro la data del 30 giugno 2018.

Art. 5
(Ulteriori accordi)

La Regione può sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o integrare-prorogare le convenzioni già in essere, con la Provincia/Città Metropolitana per garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento.

Nelle more dell'apertura del tavolo tecnico in sede di Conferenza Unificata che definisca la disciplina delle società partecipate delle Province e Città metropolitane in tema di centri per l'impiego, le parti danno atto che la continuità del funzionamento dei servizi per il lavoro potrà essere garantita anche mediante l'eventuale utilizzo del personale con rapporti giuridici in essere alla data del 31 dicembre 2017, delle società in house, delle aziende speciali e consorzi delle Città metropolitane e Province.

Con successivi accordi tra la Regione e le singole amministrazioni sono identificati i beni immobili, mobili e strumentali, nonché i rapporti ad essi connessi, da trasferire.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.

Per la Regione XXXXXX

Per la Provincia/Città Metropolitana XXXXXX



